Piani e accordi: comparazione

L'attestazione negli artt. 67 e 182 *bis*: profili comparativi

di Alberto Guiotto

L'imprenditore in crisi che intenda affrontare un percorso di risanamento protetto e alternativo al concordato preventivo, mantenendo la propria libertà nella gestione aziendale, dispone di due strumenti la cui relativa disciplina e gli effetti prodotti non sono sovrapponibili. Elemento comune dei due istituti è, peraltro, la necessaria relazione di attestazione da parte di un professionista con le caratteristiche delineate dall'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. sulla quale l'Autore svolge articolate considerazioni comparative sull'attività e sui giudizi richiesti per ciascun istituto, evidenziandone gli aspetti coincidenti e descrivendone le peculiarità operative e funzionali.

1. Premessa

La prassi professionale dei risanamenti aziendali riconosce da tempo il c.d. "piano attestato" di risanamento, scarnamente disciplinato dall'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall., e gli accordi di ristrutturazione del debito *ex* art. 182 *bis* l.fall. (1) quali principali strumenti operativi per facilitare le ristrutturazioni dei debiti e il *turnaround* aziendale attraverso un accordo con parte significativa dei creditori, la dismissione di *assets* e il ricorso a nuovi finanziamenti bancari (2).

Introdotti nel 2005 (3) e superato un periodo di diffidenza iniziale grazie ai successivi *upgrades* normativi, entrambi gli istituti sono ora largamente utilizzati nei processi di *restructuring*, rappresentando strumenti stragiudiziali di composizione della crisi assai più flessibili del concordato preventivo con continuità aziendale. Rispetto a quest'ultima procedura, infatti, la gestione dei rapporti con i creditori, pur in assenza della coattività *erga omnes* garantita dall'art. 184, è decisamente più semplice, non sussistendo i vincoli del concorso tra i creditori e del rispetto del grado di privilegio; per quanto riguarda la gestione ordinaria dell'impresa, d'altro canto il debitore mantiene pacificamente il pieno possesso dell'azienda e la completa libertà d'azione, mancando sia ogni controllo da parte del commissario giudiziale, sia la pregiudiziale necessità di autorizzazione del giudice per atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Gli strumenti in esame, quindi, si collocano in posizione intermedia tra una convenzione privata tra l'imprenditore in crisi e i suoi creditori, senza ulteriori formalità e priva di alcuna protezione da potenziali revocatorie e da rischi penali, e la sistemazione concorsuale degli interessi dei creditori derivante da un concordato con continuità aziendale.

La libertà d'azione caratterizza in misura pregnante entrambi gli istituti in esame, ancorché con differente intensità: come sarà meglio sottolineato in seguito, mentre il piano attestato è destinato a non essere assoggettato, in condizioni fisiologiche, ad alcun vaglio giudiziale, per gli accordi di ristrutturazione dei debiti è comunque prevista l'omologazione da parte del tribunale, salva la richiesta di preventiva protezione del patrimonio del debitore per la concessione della quale sia l'art. 161, comma 6, sia l'art. 182 *bis*, comma 6, contemplano un pre-

(1) Nel corso della trattazione, per brevità e comodità espositiva e salvo diverse indicazioni, con la dizione "piano attestato" si intenderà l'istituto disciplinato dall'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. mentre per "accordo di ristrutturazione" si intenderà l'accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinato dall'art. 182 *bis* l.fall. nonché dalle altre disposizioni normative che lo riguardano.

(2) L'elenco degli atti potenzialmente agevolabili dagli strumenti oggetto di esame è ampio: per un'esemplificazione, cfr. S. Ambrosini, M. Aiello, *I piani attestati di risanamento: questioni interpretative e profili applicativi*, in *www.ilcaso.it*, 11 giugno 2014, 43 ss; S. Bonfatti, *Le misure di incentivazione delle procedure di composizione negoziale delle crisi d'impresa. Gli "accordi di ristrutturazione, ivi*, doc. n.251/2011; M. Fabiani, *L'ulteriore* up-grade *degli accordi di ristrutturazione e l'incentivo ai finanziamenti nelle soluzioni concordate*, in questa *Rivista*, 2010, 898; V. Zanichelli, *I concordati giudiziali*, Torino, 2010, 601 ss.; A. Zorzi, *Il finanziamento alle imprese in crisi e le soluzioni stragiudiziali (piani attestati e accordi di ristrutturazione)*, in *Giur. comm.*, 2009, 1244 ss.

(3) Entrambi gli istituti sono stati introdotti dell'ordinamento italiano dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

liminare controllo da parte dell'autorità giudiziaria, anche per il tramite di organi della procedura.
L'utilizzo degli strumenti in esame consente di agevolare un accordo con i creditori che li protegga dai principali rischi che caratterizzano, normalmente, le operazioni compiute con imprenditori in stato di insolvenza. È noto, infatti, che la contrattazione con un imprenditore in crisi espone la controparte a diverse tipologie di rischio, così sinteticamente riassumibili: (a) il rischio di credito, ossia il rischio che le obbligazioni assunte in questa fase dall'imprenditore non siano poi da questi adempiute; (b) il rischio di revocatoria, ossia il rischio che pagamenti ricevuti o garanzie ottenute possano essere dichiarati inefficaci a seguito del fallimento del debitore; (c) il rischio di concorso nel reato di bancarotta preferenziale. Per gli istituti di credito, inoltre, non è escluso il rischio risarcitorio per concessione abusiva del credito, qualora il mantenimento o la concessione di affidamenti all'imprenditore insolvente contribuisca ad occultarne il dissesto e induca altri soggetti a mantenere o concedere credito commerciale.
Il tentativo di salvataggio attraverso il ricorso al piano attestato di risanamento o all'accordo di ristrutturazione consente, invece, all'imprenditore di definire i propri rapporti con i creditori e con soggetti terzi all'interno di un percorso protetto, grazie all'esenzione da revocatoria fallimentare e alla salvaguardia da rischi penali da bancarotta semplice o bancarotta fraudolenta preferenziale per le operazioni compiute in esecuzione di questi specifici programmi di risanamento.

2. Il piano quale elemento tipico delle composizioni negoziali della crisi d'impresa. La correlazione tra piano e accordo

Sebbene il piano attestato sia da ricondurre alla sfera soggettiva e discrezionale dell'imprenditore, esso nella prassi è normalmente funzionale alla definizione di accordi e convenzioni con i creditori aziendali (4). Il rapporto tra piano e accordo di risanamento è bivalente: da un lato, gli accordi con i creditori sono elemento essenziale per il successo del piano; dall'altro lato, l'esistenza di un piano ragionevole e fattibile favorisce la conclusione di accordi con i creditori grazie all'accresciuta credibilità dell'imprenditore in crisi e delle sue prospettive di risanamento, presumibilmente migliori rispetto alle alternative liquidatorie (5). Inoltre, i possibili effetti protettivi del piano, di cui si dirà tra breve, rappresentano una condizione imprescindibile per la concessione di agevolazioni creditizie e, talvolta, di nuova finanza senza le quali larga parte dei tentativi di risanamento sarebbero destinati all'insuccesso (6).
Se nell'ambito del piano attestato gli accordi con i creditori appaiono elementi formalmente accidentali, ancorché del tutto fisiologici, l'art. 182 *bis* considera l'accordo con una parte qualificata dei creditori quale requisito specifico ed essenziale dell'istituto, omettendo addirittura di menzionare esplicitamente la necessità di un piano sottostante.
Analogamente, gli accordi *ex* art. 182 *bis* finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale si trovano anch'essi in rapporto di reciproca funzionalità con il piano di risanamento sottostante (7): normalmente, l'adempimento degli accordi con i creditori è reso possibile da una serie di azioni e interventi che consentano il ripristino della piena solvibilità, ivi compresa l'erogazione di nuova finanza; specularmente, il piano di risanamento recepisce e beneficia della ristrutturazione del debito attuata attraverso gli accordi con i creditori. Sia l'attuabilità dell'accordo sia la possibilità di pagare regolarmente i creditori estranei non derivano dunque, *sic et simpliciter*, dall'accordo con una parte qualificata dei creditori ma, piuttosto, da un insieme coordinato di azioni che il debitore intende intraprendere (anche) grazie alla ristrutturazione del suo debito, che devono necessariamente trovare idonea rap-

(4) Il rapporto tra il piano di risanamento e gli accordi ad esso funzionali è stato oggetto di ampia disamina nell'ambito delle *Linee-Guida per il finanziamento delle imprese in crisi*, II ed., 2014, predisposte dall'Università di Firenze, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e da Assonime. Per un ampio esame di questa relazione, cfr. anche E. Staunovo-Polacco, *Il contenuto dell'accordo e l'attestazione*, in F. Rolfi, E. Staunovo-Polacco, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, Milano, 2013, 38 S. Ambrosini, M. Aiello, *I piani attestati di risanamento: questioni interpretative e profili applicativi*, *cit.*, 6 ss.; M. Galardo, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Risanare l'impresa*, Rimini, 2011, 128 ss.

(5) Cfr. S. Ambrosini, M. Aiello, *I piani attestati di risanamento: questioni interpretative e profili applicativi*, cit., 8 e C. Costa, *Esenzione dall'azione revocatoria e prededuzione nelle procedure stragiudiziali di risanamento delle imprese*, in *Dir. fall.*, 2010, 537.

(6) Sulla determinante importanza dell'accesso al credito nella fase di crisi dell'impresa, con particolare riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti, cfr. S. Ambrosini, *Accordi di ristrutturazione dei debiti e finanziamenti alle imprese in crisi*, Bologna, 2012, 135 ss.; M. Fabiani, *Diritto fallimentare. Un approccio organico*, Bologna, 2011, 690 e L. Stanghellini, *Finanziamenti-ponte e finanziamenti alla ristrutturazione*, in questa *Rivista*, 2010, 1346 ss.

(7) Così C.Trentini, *Accordi di ristrutturazione dei debiti: questioni varie ed* impar condicio creditorum, in questa *Rivista*, 2012, 470.

presentazione nel piano da sottoporre ai creditori. Il contenuto di questo piano integrerà, quindi, un elemento centrale e imprescindibile dell'accordo *ex* art. 182 *bis*, e ad esso andrà collegato (tramite trasfusione nel testo o allegazione documentale) al fine di consentirne la valutazione da parte del ceto creditorio (8).

A questo proposito, la formulazione letterale delle principali norme esonerative (9) sembra considerare i soli atti compiuti in esecuzione degli *accordi* (di ristrutturazione dei debiti) omologati. In realtà, a ben vedere, gli effetti premiali dell'istituto non riguardano soltanto gli atti di adempimento delle obbligazioni nascenti dall'accordo ma anche gli atti compiuti nei confronti, e con la partecipazione, di soggetti terzi rispetto agli accordi poi omologati, ma parti rispetto ad atti esecutivi del piano correlato (10).

Un adeguato piano di risanamento, pertanto, appare un presupposto indefettibile per *tutte* le soluzioni negoziali della crisi d'impresa finalizzate alla continuità aziendale.

Un breve cenno merita infine la possibilità, configurabile soltanto per gli accordi di ristrutturazione dei debiti (11), che il piano abbia finalità liquidatorie e che il percorso protetto intrapreso dall'imprenditore voglia solo consentire l'ordinata liquidazione dell'azienda rimuovendo le cause di insolvenza e il conseguente rischio di fallimento. In questo caso, la pianificazione risulterà certamente meno articolata e non condizionata da modalità operative tipiche delle imprese in funzionamento: tuttavia, un programma attuabile e ragionevole degli atti necessari al completamento della liquidazione dell'azienda e dell'adempimento delle obbligazioni dell'impresa appare comunque necessario e funzionale ad assicurare il soddisfacimento dei creditori estranei all'accordo. Nel prosieguo della trattazione, peraltro, quando non espressamente specificato il termine "piano" dovrà intendersi riferito al solo risanamento finalizzato alla continuità aziendale, escludendosi convenzionalmente ogni riferimento a piani con finalità liquidatorie.

Naturalmente, la differente portata e disciplina dei due istituti non li rende sovrapponibili ma, all'opposto, li rende strumenti distinti e alternativamente utilizzabili dall'imprenditore in ragione delle caratteristiche proprie della sua crisi.

Sotto questo profilo, è tradizionalmente invalsa l'opinione che il piano attestato sia destinato a crisi non gravi, mentre gli accordi di ristrutturazione siano normalmente utilizzate in situazioni che lambiscano, o incorporino, l'insolvenza (12). Questa distinzione pare però, a chi scrive, probabilmente semplicistica e certamente superata dalla prassi, posto che non pare dubbio che entrambi gli strumenti siano idonei non soltanto a rimuovere lo stato di crisi, ma anche un eventuale stato di insolvenza (13).

Pur ribadendo che nella normalità dei casi anche i piani attestati sono supportati da accordi con i principali creditori (prevalentemente, ma non esclusivamente, bancari) finalizzati a rimodulare le originarie obbligazioni pecuniarie del debitore, essi presentano differenze con gli accordi di ristrutturazione già *prima facie* individuabili.

Si è già sottolineato, in precedenza, come l'accordo di ristrutturazione sia soggetto a un necessario vaglio omologatorio del tribunale, mentre nel piano attestato l'intervento giurisdizionale è solo even-

(8) Cfr. sul punto M. Galardo, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, cit., 129 il quale, tra l'altro, segnala come la mancanza di un riferimento normativo al "piano" nella disciplina *ex* art. 182 *bis* appaia incoerente con i principi generali della composizione negoziale della crisi d'impresa, comparandola alla specifica indicazione del piano (e della sua necessaria produzione) nell'ambito del concordato preventivo. Diversamente dal piano di concordato preventivo, peraltro, il piano *ex* art. 182 *bis* sarà normalmente discusso con i principali creditori interessati e da questi preventivamente valutato, in modo da consentire le loro determinazioni in merito alla convenienza della soluzione proposta. V. anche L. Mandrioli, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti* ex *art. 182* bis *l.fall*., in questa *Rivista*, 2010, 613.

(9) Ci si riferisce, in particolare, all'art. 67, comma 3, lett. e) e all'art. 217 *bis* l.fall.

(10) Così M. Fabiani, *Fase esecutiva degli accordi di ristrutturazione e varianti del piano e dell'accordo*, in questa *Rivista,* 2013, 775 e A. Guiotto, *Gli scostamenti dal piano*, in M. Fabiani e A. Guiotto (a cura di), *Il ruolo del professionista nei risanamenti aziendali*, Torino, 2012, 126.

(11) L'inammissibilità di un piano attestato di risanamento con finalità (meramente) liquidatorie è prevalente in dottrina: così, tra gli altri, S. Ambrosini, M. Aiello, *I piani attestati di risanamento: questioni interpretative e profili applicativi*, cit., 18 e M. Fabiani, *Diritto fallimentare. Un approccio organico*, cit., 721. *Contra*, tuttavia, F. D'Angelo, *I piani attestati* ex *art. 67, terzo comma, lett. d), l.fall.: luci e ombre a seguito del decreto "sviluppo"*, in *Giur. comm*., 2013, 94 ss., che propende per una lettura evolutiva della norma che consenta l'utilizzo di questo strumento anche quale meccanismo per l'ordinata liquidazione aziendale. La possibilità che l'accordo di ristrutturazione possa assistere la liquidazione dell'azienda è, invece, concetto assolutamente pacifico: cfr. *ex multis* C. D'Ambrosio, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Fallimento e altre procedure concorsuali*, a cura di G. Fauceglia e L. Panzani, Torino, 2009, 1804 ss.

(12) Così, recentemente, F. D'Angelo, *I piani attestati* ex *art. 67, terzo comma, lett. d), l.fall.: luci e ombre a seguito del decreto "sviluppo"*, cit., 91 ss.

(13) Così, espressamente, *Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi*, elaborate dall'Università di Firenze, dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - CNDCEC e da ASSONIME, II ed., 2014, par. 1.1.

tuale ed *ex post*, in caso di sopravvenuto fallimento. A ciò va aggiunto che:
a) l'accordo *ex* art. 182 *bis* è soggetto a pubblicità obbligatoria, mentre il piano attestato non lo è, salva l'iniziativa volontaria del debitore;
b) solo l'accordo di ristrutturazione può consentire una protezione, seppur limitata e temporanea, del patrimonio aziendale;
c) solo l'accordo di ristrutturazione può consentire, a determinate condizioni, il ricorso a nuovi finanziamenti prededucibili o l'esenzione da revocatoria per pagamenti a creditori "strategici" intervenuti prima del suo perfezionamento;
d) solo l'accordo *ex* art. 182 *bis* consente, infine, di "sterilizzare" temporaneamente la perdita del capitale sociale (14) e di ricostituirlo anche utilizzando eventuali sopravvenienze da ristrutturazione (15).
Per questi motivi, la scelta tra i due istituti non pare condizionata tanto dal livello di profondità della crisi quanto dalla contingente situazione del debitore e dei suoi interlocutori. Senza pretesa di esaurire in questa sede il complesso argomento della scelta del più adeguato strumento di soluzione della crisi d'impresa (16), è comunque utile ricordare come determinati elementi suggeriscano il ricorso ad uno strumento piuttosto che all'altro. Tra questi, senza pretesa di completezza: l'esigenza di riservatezza e di tutela reputazionale; la composizione del ceto creditorio e la possibilità di raggiungere agevolmente un accordo con almeno il 60% dei creditori; la rapidità e la snellezza nella definizione dei rapporti con i creditori; la necessità di ricorrere a una protezione temporanea del patrimonio aziendale; la possibilità di "sterilizzare" la perdita del capitale sociale in attesa di definire il processo di *turnaround*; l'impellente necessità di nuova finanza interinale, potenzialmente agevolata dalla prededuzione *ex* artt. 182 *quater* (17) o 182 *quinquies* (18).
Dato atto dalle evidenti differenze tra le caratteristiche e la disciplina dei due istituti, è necessario evidenziare come elemento comune e indefettibile di entrambi sia la necessaria presenza della relazione di un professionista indipendente, nominato dal debitore, contenente un giudizio qualificato sulla veridicità dei dati aziendali e sulla possibilità che le previsioni del piano o dell'accordo possano essere realizzate. Dell'attestazione del professionista in entrambi gli istituti si darà conto nel prosieguo della presente trattazione.

3. La nomina e l'indipendenza del professionista

Prima di esaminare il contenuto dell'attestazione professionale nei due diversi istituti in esame, appare opportuno formulare alcune brevi considerazioni in merito ai criteri di nomina del professionista e alla sua indipendenza (19).
La riforma del 2012 ha espressamente chiarito, con l'indicazione letterale sia nell'art. 67, comma 3, lett. d), sia nell'art. 182 *bis*, che la designazione del professionista spetta al debitore. Questa specificazione normativa, che riflette un principio già riconosciuto dalla massima parte della dottrina e della giurisprudenza (20), ha avuto il pregio di eliminare definitivamente le incertezze legate alla prassi, deresponsabilizzante e un po' "ipocrita (21)", di interpellare il tribunale al solo fine di vedersi respingere l'istanza per carenza delle prerogative giudiziali in

(14) Ci si riferisce, naturalmente, agli imprenditori costituiti sotto forma di società di capitali o cooperative, così come previsto dall'art. 182 *sexies*.

(15) Cfr. A. Dimundo, *La sospensione dell'obbligo di ridurre il capitale sociale per perdite rilevanti nelle procedure alternative al fallimento*, in questa *Rivista*, 2013, 1166 ss.

(16) Per una compiuta disamina degli elementi determinanti nella scelta del migliore strumento per il superamento della crisi, cfr. R. Ranalli, *La scelta dello strumento di risanamento della crisi aziendale*, in questa *Rivista*, 2012, 502 nonché le *Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi*, cit., par. 1.7.

(17) La norma risulta, peraltro, avere ridottissima applicazione pratica: cfr., *ex multis*, F. Rolfi, *La prededuzione*, in F. Rolfi, E. Staunovo-Polacco, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, cit., 189 e S. Ambrosini, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti dopo la riforma del 2012*, in questa *Rivista*, 2012, 1137.

(18) Sull'individuazione di soluzioni alternative alla prededuzione, e ciò nondimeno ugualmente tutelanti per le banche, da azionare nell'ambito di un accordo di risanamento supportato da un piano attestato, cfr. le acute indicazioni di S. Ambrosini, M. Aiello, I *piani attestati di risanamento: questioni interpretative e profili applicativi*, in *www.ilcaso.it*, 11 giugno 2014, 45-46.

(19) Per un ampio esame della nuova disciplina, anche con riferimento alle implicazioni di carattere penale, cfr. le osservazioni di M. Vitiello, *Le soluzioni concordate della crisi d'impresa*, Milano, 2013, 10 ss. e di F. Tetto, *La (ritrovata) indipendenza del professionista attestatore nelle soluzioni concordate della crisi d'impresa*, in questa *Rivista*, 2013, 675 ss. Sulla disciplina *ante* 2012, cfr. anche le stimolanti riflessioni di G. La Croce, *L'investitura del professionista attestatore e i rapporti con i professionisti dell'impresa e dei creditori*, in M. Fabiani e A. Guiotto (a cura di), *Il ruolo del professionista nei risanamenti aziendali*, cit., 39 ss.

(20) Cfr., ad esempio, M. Fabiani, *Diritto fallimentare. Un profilo organico*, cit., 1, 724; S. Bonfatti, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in S. Bonfatti, P.F. Censoni, *Manuale di diritto fallimentare*, Padova, 2011, 638; S. Ambrosini, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in A. Jorio, M. Fabiani (a cura di), *Il nuovo diritto fallimentare*, Bologna, 2010, 1146; E. Frascaroli Santi, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, Padova, 2009, 144; A. Zorzi, *Il finanziamento alle imprese in crisi e le soluzioni stragiudiziali (piani attestati e accordi di ristrutturazione)*, cit., 1263.

(21) La definizione, tagliente ma molto condivisibile, è di S. Ambrosini, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti dopo la riforma del 2012*, cit., 1145.

materia (22). Nella prassi operativa, peraltro, ciò non significa che la scelta del professionista attestatore da parte del debitore sia totalmente priva di condizionamenti. Posto che entrambi gli istituti trovano fondamento in un rapporto negoziale con i principali creditori, normalmente di matrice bancaria, si è vieppiù affermata nel tempo la prassi di sottoporre al ceto creditorio un ventaglio di candidati, individuati dal debitore o dai suoi *advisors*, al fine di evitare *ab origine* il conferimento del mandato a un professionista sgradito alle controparti perché considerato inadeguato a svolgere le (invero, assai delicate) funzioni di verifica dei presupposti del piano e della possibilità di risanamento dell'impresa.

Questa prassi ha l'indubbio pregio di consentire la selezione di una classe di professionisti di elevata competenza e specializzazione, escludendo gradualmente i professionisti che abbiano dato in precedenza cattiva prova delle loro capacità, purché tale cernita avvenga - come normalmente avviene - attraverso l'attribuzione di una sorta di "diritto di veto" al ceto bancario ovvero attraverso una ragionevole opera di *moral suasion* da parte di quest'ultimo; qualche perplessità potrebbe invece sollevare l'eventuale individuazione del professionista direttamente da parte dei creditori, posto che l'indipendenza dell'attestatore, di cui si farà cenno tra poco, potrebbe in casi particolari non essere pienamente garantita (23).

La stessa riforma del 2012 ha individuato con chiarezza i criteri di indipendenza del professionista, specificando i suoi requisiti soggettivi e sgombrando il campo dalla maggior parte delle interpretazioni soggettive in merito all'effettiva terzietà e imparzialità del soggetto designato. Senza volere, in questa sede, affrontare compiutamente l'argomento, va rilevato come le norme sull'indipendenza del professionista siano destinate ad incidere sull'eventualità, non rara, che gli strumenti in esame vengano utilizzati più volte o entrambi, in momenti successivi, per il raggiungimento del risanamento aziendale. È, infatti, conosciuta nella prassi la possibilità che un piano di risanamento si riveli, *ex post*, ineseguibile e che l'imprenditore e i suoi creditori ricorrano successivamente a un nuovo tentativo di risanamento, anche attraverso un accordo di ristrutturazione dei debiti (24).

Non pare che vi siano problemi di sorta, per il professionista incaricato, a rilasciare un'attestazione relativa a un piano di risanamento o a un accordo di ristrutturazione dei debiti in esito a un percorso che giunga alla formalizzazione dell'istituto dopo che il debitore abbia valutato, senza esito e senza soluzione di continuità, altre soluzioni stragiudiziali. Ben diversa appare la fattispecie rappresentata dal ricorso a uno dei due strumenti dopo che l'altro, una volta perfezionato, attestato e parzialmente eseguito, si sia rivelato infattibile. In questo caso, la necessità di elaborare un nuovo e diverso piano di risanamento e definire un nuovo accordo con i creditori non depone a favore della possibilità che il professionista che abbia precedentemente rilasciato l'attestazione possa fondatamente essere designato quale attestatore anche nell'ambito del secondo tentativo di risanamento. La formulazione della norma, infatti, è finalizzata a garantire l'obiettività sostanziale dell'operato del professionista, anche attraverso l'esclusione dalle funzioni di colui che abbia svolto attività di lavoro autonomo nell'ultimo quinquennio a favore del debitore, salvo che ciò avvenga nell'ambito del medesimo tentativo di risanamento (25). Sarà necessario, pertanto, che il debitore e il professionista valutino con estrema attenzione e prudenza la possibilità che la reiterazione di un giudizio su uno strumento nato dalle ceneri di un precedente e diverso piano, poi rivelatosi infattibile, possa essere formulato con sufficiente imparzialità e obiettività (26).

4. Gli elementi comuni tra le attestazioni. Il giudizio sulla veridicità dei dati aziendali

Per quanto larghissima parte della dottrina e la giurisprudenza considerasse già in passato necessaria la verifica, da parte del professionista attestatore, dell'attendibilità dei dati aziendali, con la riforma del 2012 tale verifica è assurta a requisito della relazione di attestazione sia nell'ambito dei piani attestati, sia in quello degli accordi di ristrutturazione (27).

(22) S. Ambrosini, *ibidem*.

(23) Cfr. G. La Croce, *L'investitura del professionista attestatore e i rapporti con i professionisti dell'impresa e dei creditori*, cit., 48 ss.

(24) Non escluso dalla legge, ma pressoché sconosciuto nell'esperienza dei *turnaround* aziendali, è il percorso inverso che faccia seguire un piano attestato a un accordo di ristrutturazione omologato ma successivamente disatteso.

(25) Così, tra gli altri, L.A. Bottai, *Il contenuto dell'incarico, il rapporto contrattuale e l'affidamento dei terzi*, in N. Bertolini Clerici, L.A. Bottai, C. Pagliughi, *Il professionista attestatore: relazioni e responsabilità*, Milano, 2014, 19.

(26) In senso dubitativo, infatti, L.A. Bottai, *Il contenuto dell'incarico, il rapporto contrattuale e l'affidamento dei terzi*, cit., 19.

(27) Tra i principi destinati a indirizzare l'attività del professionista attestatore sia nell'ambito della verifica dei dati aziendali, sia in quello della valutazione dei dati prospettici, vanno

Il giudizio sulla correttezza dei dati aziendali non è, peraltro, considerato fine a se stesso ma rappresenta il passaggio preliminare e propedeutico alla verifica e all'attestazione sulla fattibilità del piano e sull'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. Tra i due giudizi, quindi, vi è un nesso funzionale, posto che va ritenuto inammissibile un giudizio (prognostico) sui risultati del piano in assenza di una verifica dei suoi dati di partenza (28).

L'attività del professionista e la portata del suo giudizio, con riferimento alla veridicità dei dati aziendali, non presentano alcuna difformità tra i due istituti in esame. In entrambe le fattispecie, il professionista non potrà limitarsi a una dichiarazione di conformità del piano ai dati contabili (29), ma dovrà operare una propria valutazione dei dati aziendali basata sulla *best practice* professionale e su tecniche di revisione adeguate alla complessità dell'azienda e del suo sistema contabile e amministrativo, al fine di formulare un giudizio sull'attendibilità dei dati e sulla loro idoneità a fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'azienda (30).

In entrambe le fattispecie, il giudizio dell'attestatore sulla veridicità dei dati deve essere esplicito, con la relativa assunzione di responsabilità, senza che possa essere incorporato implicitamente nella (logicamente successiva) attestazione sulla fattibilità del piano o sull'attuabilità dell'accordo.

Va evidenziato, sul punto, come il citato nesso di funzionalità tra l'attestazione di veridicità dei dati di partenza e quella di fattibilità dei dati del piano delimita in modo significativo l'oggetto delle verifiche dell'attestatore. Da un lato, infatti, non dovranno certamente essere esaminati tutti i dati aziendali, ma soltanto quelli che costituiscano la base di partenza del piano e siano funzionali al giudizio sulla sua fattibilità (31). Dall'altro lato, i controlli non potranno essere limitati ai soli dati di matrice contabile ma dovranno necessariamente essere estesi a tutti i dati e le informazioni aziendali rilevanti ai fini del raggiungimento dei risultati del piano (32). Va peraltro ricordata l'ovvia considerazione che il giudizio di veridicità può e deve riguardare esclusivamente dati consuntivi, mentre con riguardo ai dati del piano, per loro natura prospettici, è richiesto invece un giudizio prognostico, fondato sull'attendibilità delle previsioni e sulla probabilità che esse si realizzino. A questa seconda categoria di previsioni deve essere ricondotto, a parere di chi scrive, il giudizio dell'attestatore sulla valorizzazione di grandezze patrimoniali fondata su stime soggettive (33) quali, ad esempio, il presumibile valore di mercato di un immobile destinato alla vendita o l'entità di un fondo rischi, salva l'illogicità dei criteri di stima e la incongruenza della motivazione. In altri termini, l'eventuale fisiologica difformità tra le stime del debitore e quelle del professionista attestatore non dovrebbe portare, *de plano*, a un giudizio negativo sulla veridicità dei dati aziendali quanto, piuttosto, a influenzare il suo giudizio sulla fattibilità del piano, qualora tale difformità sia di rilevanza tale da pregiudicare, potenzialmente, il prospettato risanamento aziendale.

---

evidenziati i *Principi di attestazione dei piani di risanamento*, elaborato dall'Accademia Italiana di Economia Aziendale - AIDEA e dall'Istituto di Ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - IRDCEC, unitamente a ANDAF, APRI, OCRI, maggio 2014. I principi sono stati integralmente recepiti e fatti propri dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 3 settembre 2014. In dottrina, cfr. *ex multis* P. Riva, *L'attestazione dei piani delle aziende in crisi*, Milano, 2009, 179 ss. e R. Ranalli, *Le attestazioni del professionista nei concordati preventivi*, in *Gest. straord. impr.*, 2013, 125 ss.

(28) Così, Trib. Piacenza, 2 marzo 2011 e, recentemente, Trib. Bergamo, 26 giugno 2014, entrambe in *www.ilcaso.it.* In dottrina, cfr. P. Riva, *L'attestazione dei piani delle aziende in crisi*, cit., 193 e, più recentemente, C. Pagliughi, *Il contenuto della relazione attestatrice*, in N. Bertolini Clerici, L.A. Bottai, C. Pagliughi, *Il professionista attestatore: relazioni e responsabilità*, cit., 125 e S. Ambrosini, M. Aiello, I *piani attestati di risanamento: questioni interpretative e profili applicativi*, cit., 20.

(29) Cfr. Trib. Benevento, 23 aprile 2013, in questa *Rivista*, 2013, 1373 ss. con osservazioni di R. Ranalli. Cfr. anche G. Buccarella, *I "nuovi" accordi di ristrutturazione dei debiti*, Milano, 2013, 131.

(30) Così A. Tron, *Attestazione dei piani di risanamento*, in S. Ambrosini, G. Andreani, A. Tron, *Crisi d'impresa e* restructuring, Milano, 2013, 201 e R. Ranalli, *Le attestazioni del professionista nei concordati preventivi*, cit., 126 ss. È necessario evidenziare come il termine "veridicità" utilizzato dal legislatore ha un significato tecnico-contabile ben preciso, discendente dalla locuzione anglosassone "*true and fair view*", utilizzata nell'ambito della IV direttiva CEE su cui si fonda la disciplina italiana sul bilancio d'esercizio. Per questo motivo, l'aggettivo "veritiero" (da cui deriva il concetto di "veritiero e corretto", contenuto nell'art. 2423, comma 2, c.c.) non va tradotto con "vero" ma, piuttosto, con "attendibile": così, esplicitamente, I. Arcuri, *Il contenuto "tipico" dell'attestazione. Il concetto di risanamento ed il riequilibrio finanziario*, in I. Arcuri, P. Bosticco, *Il piano di risanamento attestato e il nuovo sovraindebitamento*, Milano, 44.

(31) Così P. Riva, *L'attestazione dei piani delle aziende in crisi*, cit.,195.

(32) Cfr. A. Tron, *Attestazione dei piani di risanamento*, cit., 199 ss. e R. Ranalli, *L'attestazione del professionista degli accordi di ristrutturazione: presupposti, contenuti e finalità*, in *www.ilfallimentarista.it*, 2012, 2.

(33) Così Cass. 31 gennaio 2014, n. 2130, in questa *Rivista*, 2014, 765 ss. con commento di F. Sirianni, *La veridicità dei dati aziendali come presupposto per il giudizio di fattibilità del piano di concordato*, 767 ss. *Contra*, Trib. Benevento, 23 aprile 2013, cit., che propende - anche nell'ambito del giudizio di veridicità - per la necessaria assunzione del valore di stima più basso, in un'ottica di *worst case*.

5. (*Segue*) ... e il giudizio di *feasibility*

Com'è noto, anteriormente alla riforma 2012 il legislatore aveva inteso caratterizzare i principali strumenti di soluzione della crisi attraverso termini lessicalmente differenti, ma considerati equipollenti dalla massima parte della dottrina: "ragionevolezza" per il piano attestato, "attuabilità" per l'accordo di ristrutturazione dei debiti e "fattibilità per il piano concordatario. Ora, grazie a una revisione terminologica e sostanziale dei tre istituti, il piano attestato e il piano concordatario trovano una pressoché perfetta coincidenza nel requisito della loro fattibilità, mentre per l'accordo di ristrutturazione dei debiti è stata mantenuta la locuzione originaria.

Ai fini che qui ci riguardano, è necessario indagare sulla equivalenza del giudizio professionale sul piano di risanamento rispetto a quello sull'accordo *ex* art. 182 *bis*. Giova, sin da subito, evidenziare come la massima parte della dottrina ritenga tuttora coincidenti i termini "fattibilità" e "attuabilità", essendo entrambi riconducibili al concetto di *feasibility* (34) conosciuto dalla dottrina aziendalistica di matrice anglosassone. Questo giudizio appare in larga parte condivisibile, sebbene necessiti di alcune specificazioni.

Va, innanzi tutto, rilevato come l'oggetto delle verifiche del professionista attestatore sia, nei due istituti appena richiamati, diverso. Nel caso dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, il giudizio di attuabilità riguarda un rapporto negoziale di natura contrattuale che, pertanto, presuppone un accordo tra due o più parti e l'insorgere di nuovi o modificati rapporti obbligatori, ad efficacia immediata o differita (35). Nel caso del piano attestato, la natura contrattuale manca del tutto, trattandosi di un atto unilaterale del debitore, di matrice gestoria, destinato a produrre effetti giuridici futuri nella sola eventualità del fallimento del debitore stesso, e limitatamente a determinate fattispecie esonerative.

Questa distinzione tende a sfumare - ma non a scomparire - alla luce della considerazione, già ampiamente illustrata in precedenza, che ogni piano di risanamento presuppone un ancillare accordo con (tutti o) parte dei creditori, e che ogni accordo di ristrutturazione dei debiti destinato a garantire la continuità aziendale si fonda, necessariamente, su un programma articolato di operazioni funzionali alla sua esecuzione (36) e destinato a consentire il superamento della crisi. Tra piano e accordo, pertanto, vi è normalmente un rapporto necessariamente biunivoco: tuttavia, la valutazione *a se stante* dello strumento oggetto di esame (il *solo* piano, in caso di attestazione ex art. 67; il *solo* accordo tra e parti nel caso di attestazione *ex* art. 182 *bis*) potrebbe condurre a giudizi non pienamente conformi alla finalità della norma. È esperienza comune, infatti, che la valutazione di fattibilità del piano di risanamento non possa prescindere da un giudizio sulla capacità di adempimento della convenzione bancaria ad esso funzionale, con particolare riferimento alla compatibilità dei *covenants* con le grandezze economiche e patrimoniali prospettiche. Specularmente, e in modo ancora più evidente, la valutazione sulla concreta attuabilità dell'accordo non potrà certamente prescindere da un fondato giudizio sulla fattibilità del piano di risanamento (o liquidatorio) aziendale.

Questo effetto è ancora più evidente nella fase esecutiva dello strumento. È ben possibile, infatti, che il piano di risanamento possa risultare fattibile anche in presenza di modifiche o inadempimenti dell'accordo ancillare (37); a maggior ragione, l'accordo *ex* art. 182 *bis* potrebbe essere regolarmente adempiuto (leggi: attuato) dal debitore anche in presenza di rilevanti scostamenti dal piano sottostante (38).

(34) Tra la dottrina più recente, cfr. R. Ranalli, *La relazione del professionista in caso di continuità aziendale con particolare riguardo ai concordati preventivi*, in *Gest. straord. impr.*, 2014, 133 ss. Cfr., sul punto, anche A. Tron, *Attestazione dei piani di risanamento*, cit., 206.

(35) Ci si riferisce ovviamente alla possibilità, del tutto normale nella prassi, che l'efficacia dell'accordo di ristrutturazione dei debiti sia sospensivamente condizionata all'omologazione del medesimo accordo da parte del tribunale.

(36) Così M. Fabiani, *Fase esecutiva degli accordi di ristrutturazione e varianti del piano e dell'accordo*, in questa *Rivista*, 2013, 769.

(37) Cfr. A. Guiotto, *Gli scostamenti dal piano*, cit., 119.

(38) Cfr. M. Fabiani, *Fase esecutiva degli accordi di ristrutturazione e varianti del piano e dell'accordo*, cit., 774 e A. Guiotto, *Gli scostamenti dal piano*, cit., 119. Le potenziali cause degli scostamenti possono essere innumerevoli e non catalogabili: gli accadimenti aziendali possono differire dalle previsioni in ragione di elementi esogeni (di tipo macroeconomico: il costo delle materie prime o l'andamento di tassi d'interesse; o di tipo microeconomico: l'insolvenza del principale cliente, la limitazione del credito da parte di una o più banche) o endogeni (ad esempio, la produttività aziendale o la struttura dei costi) rispetto all'impresa. Una particolare causa di scostamento dal piano è rappresentata dall'inadempimento di accordi contrattuali recepiti nel piano e considerati rilevanti per la sua corretta esecuzione. Non vi è, però, una relazione *necessaria* e *diretta* tra inadempimento degli accordi e scostamenti dal piano. Questi ultimi derivano dalla concreta difformità dei fatti dedotti nel piano rispetto agli accadimenti aziendali, che non necessa-

Appare evidente, quindi, come in entrambe le fattispecie la valutazione di *feasibility* debba riguardare sia il piano di risanamento, sia gli accordi con i creditori, in ragione della necessaria e reciproca funzionalità degli strumenti (39). Nella formulazione del giudizio finale, peraltro, il professionista ben potrà (*rectius*: dovrà) focalizzare il proprio giudizio sull'effettivo e formale oggetto della propria attestazione: la fattibilità del piano di risanamento, ovvero l'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione.
Un'ultima considerazione riguarda il necessario giudizio sul risanamento patrimoniale e il riequilibrio finanziario specificamente previsto per le attestazioni *ex* art. 67, e sulla possibilità che esso abbia portata generale. Ci si chiede, in particolare, se il giudizio sull'attuabilità degli accordi *ex* art. 182 *bis* debba includere una valutazione sull'idoneità dello strumento a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria.
La risposta non può che essere positiva, perlomeno per gli accordi finalizzati a consentire la continuità aziendale del debitore. Considerata la necessaria e stretta correlazione funzionale tra piano e accordo, non v'è dubbio che il giudizio sull'accordo di ristrutturazione dei debiti non possa essere limitato alla sua generica attuabilità e, come si vedrà tra breve, alla sua capacità di consentire l'integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge.
Se, com'è ovvio, la causa dell'accordo è la regolazione della crisi (40), e se il percorso prescelto dall'imprenditore comprende la continuità aziendale, appare imprescindibile che le prospettive dell'impresa, trasfuse nel piano di risanamento funzionale all'accordo, convergano verso il riequilibrio patrimoniale e finanziario al termine della crisi. Non v'è chi non veda, d'altronde, l'inammissibilità di un giudizio solo formalmente focalizzato sull'attuabilità dell'accordo e sul soddisfacimento dei creditori attuali ma estranei all'accordo stesso, senza estendere la valutazione all'effettivo raggiungimento del risanamento aziendale e al superamento dell'insolvenza, attuale o prospettica.

6. Le valutazioni "tipiche" degli accordi *ex* art. 182 *bis*. Il soddisfacimento dei creditori estranei all'accordo

Nell'ottica della comparazione tra i due istituti e, più specificamente, del contenuto e dell'oggetto dell'attestazione professionale richiesta sono stati, finora, esaminati i profili che presentano una sostanziale coincidenza.
La maggiore proceduralizzazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e la sua natura contrattuale richiedono, peraltro, indagini e valutazioni ulteriori da parte del professionista attestatore, specificamente disciplinate dalla normativa fallimentare. Tra queste, assurge a requisito dell'istituto la valutazione, da racchiudere in una specifica attestazione (41), sull'idoneità dell'accordo ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, nel termine di centoventi giorni dalla sua omologazione da parte del tribunale, mentre per i crediti che non fossero ancora scaduti a quella data il termine di centoventi giorni va computato dalla loro scadenza. In entrambi i casi, l'ammontare del credito originario dovrà essere maggiorato, anche ai fini del calcolo del fabbisogno, di interessi sino alla data del pagamento (42).
Tale espressa valutazione non è, intuitivamente, richiesta dal legislatore nell'ambito del piano attestato. È ben vero che la natura e la portata di quest'ultimo istituto implica, comunque, un giudizio del professionista sulla capacità dell'imprenditore di pagare i creditori che hanno accettato la ristrutturazione dei loro crediti nei nuovi termini concordati con loro, e di pagare integralmente i debiti residui, anche con le risorse così liberate (43); di converso, però, questo giudizio è normalmente

riamente implicano un inadempimento degli accordi. Di converso, l'inadempimento di accordi omologati da parte del debitore potrebbe non riverberarsi necessariamente sulla fattibilità del piano di risanamento, qualora le prestazioni dedotte nell'accordo non risultino essenziali per la corretta esecuzione del piano.

(39) Per un'esaustiva trattazione della *best practice* delle verifiche sulla fattibilità del piano da parte dell'attestatore e della formulazione del suo giudizio finale, si rimanda ai *Principi di attestazione dei piani di risanamento*, cit., cap. 6, e alle *Linee-Guida per il finanziamento alle imprese in crisi*, cit., cap. 4. In dottrina, cfr. i contributi di R. Ranalli, *La relazione del professionista in caso di continuità aziendale con particolare riguardo ai concordati preventivi*, cit., 136 ss.; di A. Tron, *Attestazione dei piani di risanamento*, cit., 205 ss.; di L. Quattrocchio e R. Ranalli, *Concordato in continuità e ruolo dell'attestatore: poteri divinatori o applicazione di principi di* best practice, in *www.ilfallimentarista.it*, 2013, 6 ss.; S. Chiaruttini, *Il contenuto dell'attestazione professionale*, in M. Fabiani e A. Guiotto (a cura di), *Il ruolo del professionista nei risanamenti aziendali*, cit., 66 ss.; P. Riva, *L'attestazione dei piani delle aziende in crisi*, cit., 121 ss.

(40) Così, con chiarezza, M. Fabiani, *Fase esecutiva degli accordi di ristrutturazione e varianti del piano e dell'accordo*, cit., 773.

(41) Così, ancorché nel vigore della precedente disciplina, Trib. Rimini, 20 marzo 2009, in questa *Rivista*, 2009, 1242.

(42) Cfr. S. Ambrosini, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti dopo la riforma del 2012*, cit., 1140.

(43) Cfr. *Linee-guida per il finanziamento delle imprese in crisi*, cit., par. 1.1.

compreso, implicitamente, nella più generale attestazione sulla fattibilità del piano.
Nella prassi dei risanamenti aziendali, inoltre, non è infrequente la costruzione di piani finanziari che incorporino, nelle previsioni di pagamento di debiti commerciali, un ritardo considerato fisiologico negli usi del mercato o nella consuetudine legata allo specifico rapporto con i fornitori. Tale eventualità, che si ritiene ammissibile ancorché il professionista attestatore la debba valutare con grande cautela, non pare replicabile nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, nei quali il termine di centoventi giorni indicato dalla norma va considerato non derogabile, in assenza di specifico consenso della controparte.
A ben vedere, la specifica previsione contenuta nell'art. 182 *bis* va ricondotta alla peculiare natura di quel procedimento e alla compressione dei diritti di credito dei creditori non aderenti all'accordo, in misura eccentrica rispetto alla regola generale sull'efficacia soggettiva dei contratti contenuta nell'art. 1372 c.c.
L'assicurazione che i creditori "estranei" saranno pagati in misura integrale ed entro un termine non breve, ma comunque definito, appare, infatti, un necessario contrappeso al rischio che eventuali atti dispositivi compiuti in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione diminuiscano le garanzie patrimoniali del debitore, essendo sottratti al recupero revocatorio nel caso di un successivo fallimento.
L'attestazione del professionista appare, inoltre, ancora più opportuna alla luce della modifica normativa introdotta dalla riforma del 2012 che, agevolando l'imprenditore con una significativa e forzosa dilazione del pagamento dei suoi creditori, limita la possibilità di recupero del loro credito per un periodo non breve, espandendo in tal modo il loro profilo di rischio (44).
Per quanto riguarda la concreta attività di verifica del professionista, egli dovrà innanzi tutto verificare il complessivo indebitamento dell'imprenditore alla data di sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione, per poi individuare i creditori che non abbiano partecipato all'accordo, nonché l'ammontare e la scadenza dei relativi crediti. L'attività del professionista, pertanto, seguirà una duplice direttrice: da un lato, fondandosi sui dati aziendali consuntivi, egli dovrà accertarsi che almeno il 60% dei creditori abbia validamente sottoscritto l'accordo di ristrutturazione; dall'altro lato, basandosi sui flussi finanziari prospettici ricavabili dal piano, egli dovrà formulare un espresso giudizio sulla possibilità che i creditori che non abbiano sottoscritto l'accordo saranno pagati per intero, entro i termini previsti dall'art. 182 *bis*, comma 1, lett. a) e b).
Posto che la relazione di attestazione viene normalmente rilasciata contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, rendendo non praticabile un efficace controllo dell'indebitamento alla medesima data, nella prassi è frequente che il giudizio del professionista si fondi su una situazione patrimoniale alla data più recente possibile (45) per poi essere confermato, limitatamente alla verifica del raggiungimento del *quorum* di legge, nel periodo immediatamente successivo, in modo da consentire sia al tribunale, sia agli eventuali creditori opponenti, di disporre tempestivamente di un dato preciso ed affidabile ai fini delle rispettive valutazioni.

7. Le attestazioni "speciali" negli accordi di ristrutturazione dei debiti

La competitività dell'accordo di ristrutturazione rispetto all'alternativo strumento del piano attestato si è notevolmente accresciuta grazie alle integrazioni che il legislatore ha, progressivamente, apportato alla sua disciplina. Gli effetti giuridici che possono essere ora prodotti dagli accordi *ex* art. 182 *bis* a tutela del debitore e dei suoi creditori risultano, quindi, notevolmente potenziati: alcuni di essi, peraltro, non sono comuni a tutti i tentativi di risanamento ma intervengono soltanto in ragione di particolari configurazioni dell'accordo e dei meccanismi operativi che lo caratterizzano.
In particolare, mentre originariamente i loro effetti protettivi erano assimilabili a quelli dei piani attestati, essendo limitati all'esenzione da revocatoria per gli atti compiuti in loro esecuzione e alla protezione di rischi penali da bancarotta, oggi gli accordi di ristrutturazione dei debiti forniscono all'imprenditore in crisi un'ampia gamma di strumenti per perseguire efficacemente il tentativo di risanamento: essi, infatti, non solo consentono una temporanea protezione del patrimonio aziendale da azioni aggressive dei creditori, ma prevedono un possibile *automatic stay* già nella fase delle trattati-

(44) Cfr., sul punto, le articolate riflessioni di S. Ambrosini, *Accordi di ristrutturazione dei debiti e finanziamenti alle imprese in crisi*, cit., 113 ss.
(45) Così S. Chiaruttini, *Il contenuto dell'attestazione professionale*, cit., 70; R. Ranalli, *L'attestazione del professionista degli accordi di ristrutturazione: presupposti, contenuti e finalità*, cit., 3; C. Trentini, *Fase anticipatori degli accordi: termine per l'integrazione della pubblicazione*, in questa *Rivista*, 2012, 860.

ve; possono agevolare l'ottenimento di finanziamenti funzionali al risanamento attribuendo loro la prededucibilità in caso di successiva procedura concorsuale; possono consentire il pagamento di creditori "strategici" pregressi in un regime di protezione da successive azioni revocatorie. Considerata la notevole influenza di questi effetti sia sul patrimonio del debitore, sia sui diritti di credito dei soggetti che non partecipano all'accordo, il legislatore ha previsto quale comune requisito l'espressione di un motivato giudizio da parte del professionista attestatore.

Prima di procedere nella trattazione, va rilevato come l'introduzione dell'istituto del concordato c.d. "con riserva" (o "in bianco") e la sua idoneità ad accompagnare le fasi iniziali non solo della procedura concorsuale, ma anche dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (46), offre grande flessibilità e una protezione molto intensa anche nell'ambito di quest'ultimo istituto. In questa sede, peraltro, si intende offrire un contributo con esclusivo riferimento alla disciplina tipica dell'accordo *ex* art. 182 *bis*: si ritiene, infatti, che nonostante l'indubbia efficacia della disciplina dell'art. 161, comma 6, il meccanismo dell'art. 182 *bis* offra notevoli possibilità all'imprenditore che voglia mantenere il pieno controllo sul proprio operato e sulla propria azienda, non assoggettandosi all'immediato controllo del tribunale e alla limitazione dei suoi poteri gestionali e dispositivi (47).

Ciò premesso, l'art. 182 *bis*, commi 6 e 7, concede all'imprenditore in crisi la possibilità di ottenere la protezione del proprio patrimonio dalle iniziative aggressive dei creditori già nella fase delle trattative, ben prima quindi che l'accordo sia perfezionato e omologato. La protezione, peraltro, interviene in modo non automatico ma a condizione che sussista la concreta possibilità che si giunga a un definitivo accordo di ristrutturazione dei debiti, in ragione delle trattative in corso con i creditori sulla base di una proposta di accordo potenzialmente idonea, se approvata, ad essere attuata e ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei all'accordo.

Mentre l'esistenza delle trattative con una parte qualificata dei creditori è provata, in questa fase, dalla sola dichiarazione autocertificativa del debitore, al professionista attestatore è affidato il compito di assicurare che l'accordo, se sarà sottoscritto dai creditori indicati dal debitore, sarà idoneo al superamento della crisi.

Sebbene l'art. 182 *bis* utilizzi la locuzione "dichiarazione", che evoca un minore impegno e ridotte responsabilità, pare inevitabile che l'attività del professionista si concluda con un giudizio assimilabile, in tutto e per tutto, all'attestazione resa ai sensi del primo comma del medesimo articolo; le sue indagini, peraltro, saranno di portata più limitata, dovendo necessariamente fondarsi anche su un'autocertificazione del debitore in merito all'esistenza delle trattative che il professionista, in questa fase procedimentale, non è tenuto a verificare.

Il professionista, peraltro, sarà tenuto a conoscere quali siano i creditori che presumibilmente rimarranno, per scelta propria o del debitore, esclusi dall'accordo. Ciò, non soltanto per verificare la sussistenza del *quorum* del 60% richiesto dalla legge, ma soprattutto per verificare la possibilità che i flussi finanziari futuri consentano l'integrale pagamento nei termini di legge, e per escludere la possibilità che fornitori essenziali al funzionamento aziendale possano, a fronte dell'inadempimento di obbligazioni nei loro confronti, interrompere le loro prestazioni e pregiudicare la continuità aziendale (48).

Non v'è dubbio, inoltre, che il giudizio sull'attuabilità dell'accordo (*rectius*: della proposta di accordo) richiederà un'analisi non sommaria dei dati prognostici contenuti nel piano sottostante, che dovrà trovarsi in uno stato molto avanzato di elaborazione, nonché dei dati di partenza che ne costituiscono il presupposto.

Proprio l'esame dei dati storici rappresenta un punto di attenzione sul quale è opportuno formulare alcune brevi osservazioni.

Sebbene appaia del tutto logico che la fondatezza delle previsioni del piano debba essere sostenuta da dati di partenza accurati ed attendibili, va evidenziato come la legge non richieda espressamente che il professionista attesti, già al momento del deposito della proposta, la veridicità dei dati azienda-

(46) Si richiamano, sul punto, le osservazioni di M. Fabiani, *La "passerella" reciproca tra accordi di ristrutturazione e concordato preventivo*, in *www.ilcaso.it*, 335/2012, 4 ss. e di M. Arato, *Il concordato preventivo con riserva*, Torino, 2013, 5 ss.

(47) Cfr. *Linee-guida per il finanziamento delle imprese in crisi*, parte speciale, par. 2.3. Non s'intende, peraltro, negare la tendenziale maggiore competitività del percorso introdotto dalla domanda di concordato in bianco, che non prevede né un contraddittorio con i creditori né una valutazione preliminare del tribunale sulla serietà della proposta di accordo, richiesti invece dal pre-accordo *ex* art. 182 *bis*, comma 6: cfr., sul punto, M. Fabiani, *La "passerella" reciproca fra accordi di ristrutturazione e concordato preventivo*, cit., 6.

(48) Cfr. *Linee-Guida per il finanziamento delle imprese in crisi*, cit., parte speciale, par. 2.3.

li. D'altronde, la mancata previsione normativa è coerente con la natura preliminare e provvisoria della protezione: una verifica completa sulla veridicità dei dati di partenza richiede, di norma, un periodo di tempo non breve che non pare compatibile con la necessaria rapidità dell'istituto e dell'urgenza degli interessi del debitore che è destinato a tutelare. Questa impostazione appare ancora più fondata se si considera che la protezione garantita dall'art. 161, comma 6, a cui pure il debitore potrebbe ricorrere tenendo impregiudicata la successiva scelta dello strumento, viene assicurata in assenza di specifiche attestazioni da parte del professionista, che sarà chiamato a giudicare la veridicità dei dati di partenza (e l'attuabilità dell'accordo) soltanto al successivo momento del deposito della richiesta di omologazione dell'accordo.

Nel caso in esame, chi scrive ritiene sufficiente che il professionista verifichi con attenzione l'adeguatezza del sistema amministrativo di rilevazione degli accadimenti aziendali e del processo di formazione delle situazioni contabili, escludendo la sussistenza di elementi che inducano a ritenerle non attendibili e dando conto nella sua dichiarazione *ex* art. 182 *bis*, comma 6, dello stato di avanzamento delle proprie indagini. Coerentemente con la provvisorietà degli effetti della protezione *ex* art. 182 *bis*, comma 6, il giudizio finale sulla veridicità dei dati aziendali potrà essere fornito successivamente alla dichiarazione (49), purché prima dell'udienza *ex* art. 182 *bis*, comma 7, al fine di consentire al giudice una decisione informata sull'effettiva consistenza delle previsioni dell'accordo e dei dati di partenza, al fine di confermare (o rimuovere) in quella sede gli effetti protettivi temporaneamente concessi.

L'intervento del professionista attestatore è richiesto anche in relazione alla possibilità che il debitore ottenga finanziamenti finalizzati al successo dell'operazione di *restructuring*, dotati del carattere della prededucibilità.

In determinati casi, lo specifico giudizio del professionista non è esplicitamente richiesta dalla norma di legge, ma è ritenuto necessario dalla configurazione dell'istituto: ci si riferisce, in particolare, ai finanziamenti-ponte contratti in funzione della presentazione della domanda di omologazione degli accordi (art. 182 *quater*, comma 2) e a quelli concessi in esecuzione degli accordi e finalizzati ad agevolare *ex post* la ristrutturazione del debito (art. 182 *quater*, comma 1).

La legge, infatti, prevede la possibilità che finanziamenti concessi all'imprenditore prima della conclusione dell'accordo siano considerati prededucibili, purché essi siano funzionali alla presentazione della domanda di omologazione e purché l'accordo sia, successivamente, omologato (50). Proprio il rischio che l'accordo non sia omologato nonostante il finanziamento ha scoraggiato, nella prassi, l'utilizzo di questa norma che, pertanto, ha trovato finora scarsissima applicazione. Ciò nonostante, non va sottovalutata la sua utilità ogniqualvolta l'imprenditore ottenga la fiducia di potenziali finanziatori, anche non bancari, o soci, nel percorso di risanamento dell'azienda.

La norma non prevede alcuna autorizzazione preventiva del giudice né, come detto, un esplicito intervento dell'attestatore. Tuttavia, il ruolo del professionista appare fondamentale, solo che si pensi che la prededucibilità non consegue in via automatica all'omologazione dell'accordo, ma è necessario che il finanziamento sia già concesso ed erogato, che sia incluso nell'accordo di ristrutturazione e che sia funzionale alla presentazione della domanda di omologazione dell'accordo medesimo (51). Questi presupposti dovranno, pertanto, essere individuati, valutati e giudicati *ex post* dall'attestatore, sia al fine di consentire al giudice e agli altri creditori di formulare compiutamente le rispettive valutazioni in sede di omologazione, sia a tutela dello stesso finanziatore, che vedrà così ridotto il rischio di un mancato riconoscimento della prededuzione in una successiva procedura concorsuale (52).

Parzialmente coincidente con la disciplina appena descritta è quella che regola i finanziamenti concessi in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi del primo comma dell'art. 182 *quater*: si tratta dei finanziamenti, invero non frequenti nella prassi del *restructuring*, richiesti ed acquisiti a valle del processo di ristrutturazione al fi-

(49) Così *Linee-guida per il finanziamento delle imprese in crisi*, cit., Raccomandazione n. 21. Parte della giurisprudenza ritiene, invece, che la dichiarazione del professionista ai sensi dell'art. 182 *bis*, comma 6, debba includere anche il giudizio incondizionato sulla veridicità dei dati aziendali: così, ad esempio, Trib. Roma, 13 marzo 2012, in questa *Rivista*, 2012, 1363 ss. con commento di L. Masi, *L'inibitoria delle azioni cautelari ed esecutiva nel corso delle trattative di un accordo di ristrutturazione dei debiti: profili processuali e di merito*. In dottrina, cfr. G.B. Nardecchia, *La protezione anticipata del patrimonio del debitore negli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in questa *Rivista*, 2012, 709.

(50) Cfr. L. Stanghellini, *Finanziamenti-ponte e finanziamenti alla ristrutturazione*, cit., 1354.

(51) Così L. Stanghellini, *Finanziamenti-ponte e finanziamenti alla ristrutturazione*, cit., 1355.

(52) Cfr. *Linee-guida ai finanziamenti delle imprese in crisi*, cit., Raccomandazione n. 20.

ne di eseguire gli investimenti necessari al *turnaround* aziendale ovvero, più raramente, per eseguire i pagamenti dei creditori nei termini previsti dall'accordo.

Per i finanziamenti in esecuzione dell'accordo, quindi, è prevista non solo l'esenzione da revocatoria (art. 67, comma 3, lett. e) e l'esenzione dai reati di bancarotta semplice e preferenziale (art. 217 *bis*), ma anche la loro prededucibilità in eventuali successive procedure concorsuali.

Sebbene la disciplina sia estremamente scarna, è possibile ricavarne che la prededucibilità dei suddetti finanziamenti derivi dalla loro corretta inclusione del piano o nell'accordo di cui costituiscono esecuzione. Non tutti i finanziamenti successivi all'omologazione possono, evidentemente, godere del beneficio della prededuzione ma soltanto quelli funzionali alla ristrutturazione, e nei limiti quantitativi necessari. Di conseguenza, il professionista che formuli la propria attestazione ai sensi dell'art. 182 *bis*, qualora il piano preveda l'erogazione di finanziamenti successivi all'omologazione dell'accordo, dovrà individuarli e attestarne la concreta funzionalità all'esecuzione del piano: anche in questo caso, le valutazioni dell'attestatore potranno consentire sia al giudice, sia agli altri creditori di valutare anticipatamente la congruità degli interventi prospettati e potranno tutelare lo stesso finanziatore da possibili futuri disconoscimenti della prededucibilità del suo credito (53).

Decisamente più articolata è la disciplina contenuta nell'art. 182 *quinquies* che riguarda l'intervento del professionista attestatore nell'ambito dei finanziamenti richiesti successivamente alla presentazione della domanda di omologazione dell'accordo *ex* art. 182 *bis*, comma 1, ovvero della proposta di accordo ai sensi del sesto comma del medesimo articolo. In questo caso la relazione del professionista assume un ruolo determinante, essendo essa un presupposto dell'autorizzazione da parte del tribunale, necessaria ai fini della prededucibilità del finanziamento (54).

In particolare, com'è noto, al professionista è richiesto di attestare, una volta verificato il fabbisogno finanziario fino alla (presumibile data di) omologazione, che il finanziamento che l'imprenditore intende contrarre è funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori. Il professionista è chiamato, dunque, a una valutazione comparativa - che trova, quale discriminante, il migliore soddisfacimento dei creditori - tra uno scenario che prevede la concessione del finanziamento richiesto, con i benefici e i rischi che ne possano conseguire, e un secondo scenario in assenza di finanziamento. L'analisi è, nella maggior parte dei casi, complessa e presuppone la possibilità che il professionista possa valutare, grazie a un'accurata pianificazione di tesoreria, sia il fabbisogno finanziario fino alla presumibile data di omologazione, sia i flussi di cassa che l'azienda sarà in grado di produrre grazie al finanziamento ovvero, in alternativa, in sua assenza.

La disponibilità delle informazioni necessarie non rappresenta (*rectius*: dovrebbe rappresentare) un problema per le autorizzazioni richieste al tribunale dopo il deposito della domanda di omologazione dell'accordo: in questa fase, infatti, il professionista avrà già avuto modo di apprezzare l'accuratezza e solidità delle previsioni su cui è fondato il piano e l'accordo di cui è già stata attestata l'attuabilità, con l'ulteriore considerazione che lo stesso finanziamento sarà già previsto nel piano e nell'accordo attestato: in questo contesto, quindi, l'attestazione speciale *ex* art. 182 *quinquies* dovrebbe rappresentare una naturale integrazione di quella, principale, *ex* art. 182 *bis*, comma 1. Occorre chiedersi, piuttosto, quali possano essere le conseguenze dell'eventuale mancata autorizzazione da parte del tribunale. Ipotizzando, com'è logico attendersi, che il finanziatore si rifiuti di erogare quanto promesso in assenza di una preventiva autorizzazione del tribunale, occorre distinguere se il finanziamento possa essere posticipato all'avvenuta omologazione, assoggettandolo quindi alla disciplina agevolativa dell'art. 182 *quater*, comma 1, ovvero se esso rappresenti un requisito urgente ed essenziale per l'attuabilità dell'accordo. In questo secondo caso, appare assai problematica la successiva omologazione di un accordo che, nella sua formulazione originaria, appaia già superato e necessiti di importanti modifiche.

(53) Cfr. *Linee-guida ai finanziamenti delle imprese in crisi*, cit., Raccomandazione n. 20 e L. Stanghellini, *Finanziamenti-ponte e finanziamenti alla ristrutturazione*, cit., 1362.

(54) È opportuno ricordare che la medesima disciplina sia applica sia all'accordo di ristrutturazione dei debiti, sia al concordato preventivo "in bianco", anteriormente al decreto di ammissione. In questo secondo ambito, però, l'autorizzazione del tribunale è requisito di legittimità del finanziamento che, se contratto in sua assenza, è inefficace e può condurre agli effetti di cui all'art. 173. Nel caso dell'accordo di ristrutturazione dei debiti l'imprenditore rimane libero di contrarre debiti anche successivamente al deposito della domanda di omologazione, e il mutuo non perde efficacia in assenza di autorizzazione (non richiesta o negata); quest'ultima, quindi, è necessaria ai soli fini dell'acquisizione della prededucibilità del finanziamento.

Diversa appare l'attività del professionista attestatore nel periodo successivo al deposito della proposta di accordo *ex* art. 182 *quinquies*, comma 6, con particolare riferimento all'ipotesi della continuità aziendale. Appare imprescindibile, anche in questo caso, la presenza di un piano economico, patrimoniale e finanziario in avanzato stato di completamento che consenta al professionista di valutare il successivo fabbisogno finanziario e di verificare se i flussi di cassa generati dalla gestione futura grazie all'ipotizzato finanziamento possano assicurare ai creditori un vantaggio superiore a quello ipotizzabile in sua assenza (55). Il giudizio del professionista potrà, invece, trovare un ambito più limitato qualora il finanziamento sia funzionale a una specifica e delimitata operazione quale, a titolo di esempio, il completamento di un cantiere o il perfezionamento di un acquisto già concordato; in questo caso, oggetto dell'indagine non saranno i flussi finanziari aziendali complessivi quanto, piuttosto, quelli derivanti dall'operazione esaminata.

Il professionista dovrà, inoltre, valutare che il finanziamento sia funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori. A differenza dell'analoga valutazione operata nell'ambito del concordato preventivo "in bianco", il professionista non dovrà formulare una comparazione con diverse ipotesi concorsuali: l'accordo di ristrutturazione dei debiti è, infatti, uno strumento di natura negoziale e privatistica, che si fonda sul consenso *individuale* dei creditori i quali dovranno essere soddisfatti alle condizioni previste dai nuovi accordi o da quelli originari. L'incremento della garanzia patrimoniale offerta, indirettamente, dal finanziamento che l'imprenditore intende contrarre non sarà, quindi, destinato a migliorare il soddisfacimento economico rispetto a quanto singolarmente pattuito quanto, piuttosto, a rafforzare le possibilità di riuscita del piano sottostante agli accordi (56). Sotto questo profilo, quindi, il giudizio dell'attestatore in merito a un piano e a una proposta di accordo che preveda la continuazione dell'impresa si sostanzierà in un giudizio sulla migliore garanzia di realizzazione del piano (57).

Particolare attenzione, inoltre, dovrà essere prestata da parte del professionista ogniqualvolta venga richiesta al tribunale l'autorizzazione a concedere pegno o ipoteca a garanzia del finanziamento, così come previsto dal terzo comma dell'art. 182 *quinquies*: in questo caso, un'errata previsione del fabbisogno finanziario o l'eventuale insufficienza dei flussi finanziari futuri a rimborsare i finanziamenti prededucibili potrebbero compromettere, in caso di successiva procedura concorsuale, non solo i crediti chirografari ma finanche i diritti di credito di altri creditori prededucibili (58).

Anche in questo caso, si pone il problema della veridicità dei dati aziendali, già esaminato a proposito della dichiarazione *ex* art. 182 *bis*, comma 6, in merito alla protezione preventiva del patrimonio aziendale. Come in quel caso, la norma non richiede espressamente una verifica del professionista sull'attendibilità dei dati di partenza che, peraltro, potrebbe rivelarsi incompatibile con la tempestività che in genere caratterizza l'erogazione di nuova finanza; in questa specifica fattispecie, però, gli effetti prodotti dall'istituto sono definitivi, con la conseguenza che il rigore nei controlli preliminari dovrà essere molto elevato, con particolare riferimento agli elementi patrimoniali di cui il piano preveda l'utilizzo ai fini del rimborsi del finanziamento (59).

In ogni caso, l'esito delle valutazioni del professionista e del tribunale andranno necessariamente trasfusi nel successivo accordo definitivo, destinato ad essere nuovamente valutato, nel suo ampio complesso, dal professionista attestatore ai sensi del primo comma dell'art. 182 *bis*.

L'art. 182 *quinquies*, comma 5, consente infine al debitore, nell'ambito delle trattative per giungere all'accordo di ristrutturazione o in pendenza del giudizio di omologazione, di chiedere al tribunale di essere autorizzato ad effettuare pagamenti di debiti per prestazioni di beni e servizi, anche anterio-

(55) Cfr. G. Andreani e A. Tron, *Concordati in continuità, finanziamenti interinali e pagamento dei creditori strategici: il giudizio dell'attestatore*, in *Gest. straord. impr.*, 2014, 151 e L. Quattrocchio, R. Ranalli, *Concordato in continuità e ruolo dell'attestatore: poteri divinatori o applicazioni di principi di* best practice, cit., 15.

(56) Così, espressamente, Trib. Bergamo, 26 giugno 2014, cit.

(57) Così M. Vitiello, *Le soluzioni concordate della crisi d'impresa*, cit., 74.

(58) Così L. Quattrocchio e R. Ranalli, *Concordato in continuità e ruolo dell'attestatore: poteri divinatori o applicazioni di principi di* best practice, cit., 15.

(59) Così, con articolate motivazioni, G. Andreani e A. Tron, *Concordati in continuità, finanziamenti interinali e pagamento dei creditori strategici: il giudizio dell'attestatore*, cit., 153. Questa opinione si scontra, però, con un'impostazione più rigida della giurisprudenza di merito che propende per l'obbligatorietà di un'attestazione piena sulla veridicità dei dati aziendali: cfr., ad esempio, Trib. Terni, 16 gennaio 2013 in questa *Rivista*, 2013, 1463 ss. Concorda con questa impostazione anche I.L. Nocera, *L'attestazione del professionista e la veridicità dei dati aziendali*, in questa *Rivista*, 2013, 1467 ss.

ri al deposito della domanda, purché il professionista attesti che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività e funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori (60).

Va premesso, peraltro, che nell'ambito del procedimento *ex* art. 182 *bis* il debitore rimane pienamente libero di effettuare ogni pagamento ritenuto dovuto e necessario, senza che tali pagamenti presentino alcun vizio di efficacia. La norma in esame, pertanto, ha l'esclusivo scopo di agevolare il mantenimento delle relazioni commerciali tra l'imprenditore in stato di crisi e i suoi fornitori strategici, estendendo l'esenzione da revocatoria anche a determinati pagamenti compiuti prima dell'omologazione dell'accordo e, quindi, non protetti ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. e).

Il professionista dovrà pertanto accertare, innanzi tutto, che in assenza delle prestazioni future del fornitore che si intende pagare la continuità aziendale sia pregiudicata (61); contestualmente, è necessaria la verifica che il fornitore non sia sostituibile, in tempi e con costi compatibili con la continuità aziendale, da altri che forniscano prestazioni equivalenti (62).

La norma prevede, anche in questo caso, che le prestazioni che l'imprenditore intende retribuire in via preferenziale debbano essere funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. Analogamente a quanto già osservato a proposito della prededucibilità dei finanziamenti interinali, l'analisi del professionista dovrà essere focalizzata non su potenziali alternative procedurali quanto, piuttosto, sull'accertamento della circostanza che senza tali prestazioni sarebbe pregiudicata la fattibilità del piano di risanamento e, quindi, l'attuabilità dell'accordo, così come prospettato ai creditori.

Con riferimento alla necessità di un giudizio sulla veridicità dei dati aziendali, ancorché non espressamente prevista dalla norma, appare ragionevole che la definitività degli effetti prodotti dall'autorizzazione del tribunale sia supportata da una preliminare, ancorché provvisoria, valutazione sull'attendibilità dei dati di partenza su cui il professionista stesso ha fondato il proprio giudizio prognostico.

(60) Per un'ampia trattazione della disciplina in esame, sia pure riferita alla fattispecie del concordato con riserva, cfr. il recente contributo di M. Falagiani, *Il pagamento autorizzato di debiti anteriori nel concordato preventivo. Il nuovo art. 182* quinquies*, comma 4, l.fall.*, in questa *Rivista*, 2014, 827 ss.

(61) Cfr. M. Falagiani, *op. cit.,* 831, la quale segnala correttamente quale ulteriore presupposto (di fatto, non di diritto) per la concessione dell'autorizzazione il rifiuto del fornitore ad adempiere in assenza del pagamento dei suoi crediti pregressi.

(62) Cfr. G. Andreani e A. Tron, *Concordati in continuità, finanziamenti interinali e pagamento dei creditori strategici: il giudizio dell'attestatore*, cit., 155.